

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-26 del 07/01/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CENTRO SERVIZI METALLI SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-21 del 05/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.26601/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – **“CENTRO SERVIZI METALLI Spa” - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **“CENTRO SERVIZI METALLI Spa”**, avente sede legale e stabilimento nel Comune di **Reggio Emilia - Via G.M.Ferraroni n.7** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di taglio e commercializzazione di lamiera in acciaio inossidabile e leghe speciali, acquisita agli atti con prot.PG.146516 del 12/10/2020 e successiva integrazione in merito all'accordo relativo allo scarico in comune con la Ditta R.M.Metalli Srl acquisito da ARPAE in data 10/12/2020 al PG/179111;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica sostanziale all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la suddetta domanda è relativa ad un unico punto di scarico (S1), in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, costituito da acque reflue di processo derivanti dall'attività di taglio ad idrogetto dei materiali metallici e dalle acque provenienti dalle attrezzature di trattamento (addolcitore e osmosi inversa) dell'acqua emunta da pozzo a cui si aggiungono le acque reflue domestiche dei servizi igienici. La domanda altresì si riferisce a una modifica sostanziale dello scarico consistente in un incremento del quantitativo dei reflui scaricati passando da 6000 mc a 35000 mc all'anno;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra, non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Tenuto conto che, per quanto concerne lo scarico S1 in pubblica fognatura, la sopradetta domanda, presentata dalla Ditta **“CENTRO SERVIZI METALLI Spa”**, si riferisce ad un unico punto di scarico nel quale confluiscono, a valle dei rispettivi pozzetti di ispezione, le acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento di via G.M.Ferraroni n.7 unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici della Ditta **“R.M.Metalli srl”**;

Visto l'accordo privato, stipulato secondo quanto indicato nell'art.124 del D.Lgs.152/2006, tra la Ditta **“CENTRO SERVIZI METALLI Spa”** e la Ditta **“R.M.Metalli srl”**, titolari delle attività che insistono sullo stesso sito in via G.M.Ferraroni n.7 e n.7/1A, acquisito agli atti di Arpae Reggio Emilia con PG/179111 del

10/12/2020, con il quale le due Ditte hanno convenuto che il mandato di rappresentanza nei confronti degli Enti competenti in materia autorizzativa e tutto ciò che concerne la gestione e la manutenzione dello scarico S1, a valle dei pozzetti di ispezione delle acque reflue oggetto della presente autorizzazione, è in carico alla Ditta "CENTRO SERVIZI METALLI Spa";

Acquisito, al prot. di ARPAE PG/186801 del 23/12/2020, il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT022331-2020-P del 17/12/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per il "CENTRO SERVIZI METALLI Spa" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via G.M.Ferraroni n.7 -**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-104 del 09/01/2020;
- 3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06;**
 - **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
 - **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“CENTRO SERVIZI METALLI Spa”** è autorizzata a svolgere l'attività di **taglio e commercializzazione di lamiere in acciaio inossidabile e leghe speciali** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via G.M. Ferraroni n.7**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TAGLIO AL PLASMA AD ARCO SOMMERSO	3000	10	16	Materiale Particellare	< 10	
E2	TAGLIO AL PLASMA AD ARCO SOMMERSO	2700	10	16	Materiale Particellare	< 10	
E4	TAGLIO AL PLASMA AD UMIDO, TAGLIO AL PLASMA A SECCO, TAGLIO AL PLASMA MANUALE	15000	10	16	Materiale Particellare	< 10	
E5	EVACUAZIONE GAS DI SCARICO CAMION	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E6	RICAMBIO ARIA LOCALE CARICA BATTERIA CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06					
E7	TAGLIO LASER	6000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E8	SBAVATURA AUTOMATICA N.1	10000	10	16	Materiale Particellare	< 10	
E9	SBAVATURA AUTOMATICA N.2	10000	10	16	Materiale Particellare	< 10	

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti,

trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/146516 del 12/10/2020 e successive integrazioni acquisite in data 10/12/2020 al PG/179111.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;

La Ditta svolge attività di taglio a freddo, a caldo e ad acqua di materiale metallico ferroso e non a cui si aggiungono lo stoccaggio dei pezzi prodotti e la loro commercializzazione;

L'approvvigionamento idrico avviene sia tramite acquedotto sia tramite pozzo. Tali acque sono utilizzate per alimentare i servizi igienici dello stabilimento e alimentare l'impianto di addolcimento ed osmosi per il successivo utilizzo nelle macchine. I consumi sono monitorati tramite appositi contatori.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria con la sigla S1) in pubblica fognatura. Tale punto raccoglie le acque reflue di processo e le acque reflue di lavaggio resine dell'addolcitore e di osmosi inversa. Al punto di scarico S1 confluiscono inoltre le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi.

Le acque di processo provengono dall'attività di taglio ad idrogetto dei materiali metallici. Tali acque, prima dell'immissione in pubblica fognatura, sono sottoposte a trattamento tramite vasche di decantazione.

Prescrizioni :

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **146 mc**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **35.000 mc**;
3. Le acque reflue, scaricate in pubblica fognatura, non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All.5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura;
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta;

10. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo punto di scarico S1 in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue di processo, le acque reflue di lavaggio resine dell'addolcitore e di osmosi inversa e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva che veniva garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni e notturni ai confini aziendali e presso il ricettore sensibile R1, il limite differenziale diurno e notturno al ricettore sensibile R1 e l'attività svolta risultava acusticamente compatibile con i limiti di legge, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.